

#### SCHEMA DI CONTRATTO

Manifestazione di interesse e richiesta di preventivo per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (artt. 3 e 46 D.Lgs 50/2016), ai sensi degli artt. 4 e 15 del D. Lgs 50/2016, per la redazione delle Relazioni geologiche e sismiche, con le relative indagini geognostiche e geofisiche necessarie, per i lavori di adeguamento strutturale della torre a traliccio autoportante H=40m di Fisciano e della torre a traliccio autoportante H=40.5m di Teggiano - Zona Territoriale della Campania. Rif. 2191000213 - CIG: Z7C29607FE

**PREMESSA**

Con la presente Rai Way S.p.A., con sede in Roma, Via Teulada n. 66, Codice Fiscale e P.IVA. 05820021003, Direzione e Coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A, di seguito denominata anche "Rai Way":

- avendo valutato positivamente la Vostra Offerta a seguito di Manifestazione d'interesse del [xx/xx/xxxx](#);
- avendo accertato in capo al Fornitore l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

comunica all' ....., CF....., iscritto all'Ordine degli ..... della Provincia di ..... n. .... in qualità di libero professionista con studio professionale in .....via ..... C.F ..... , P.IVA ..... (di seguito denominato "**Fornitore**"),

- *ovvero*

comunica alla società ....., iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ...., con sede in .....via ..... C.F ..... , P.IVA ..... , codice Ditta INAIL n. ...., Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. .... e Matricola aziendale INPS n. .... (di seguito denominato "**Fornitore**"),

la proposta di affidamento dei Servizi Tecnici di cui al presente contratto ed alle condizioni nello stesso indicate.

La premessa è a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Si intendono qui riportate le "Condizioni Generali di Contratto RAI per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche "C.G.C. RAI") contenute nell'Allegato "A", le quali regolano il presente contratto formandone parte integrante e sostanziale ad ogni effetto, secondo quanto previsto all'articolo "0 - Premesse" delle "C.G.C. RAI" medesime. La dicitura RAI riportata nelle C.G.C. RAI è da intendersi Rai Way ed il sito Internet di cui agli artt. 29 e 30 delle C.G.C. RAI è da intendersi <http://www.raiway.it>.

Si precisa che, in riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto RAI", si intendono abrogati tutti i rinvii ed i riferimenti di cui al D.Lgs. 163/06 che sono automaticamente sostituiti dal nuovo dettato normativo di cui al D.Lgs. 50/2016 ed alle corrispondenti previsioni nello stesso contenute.

Il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza delle predette "C.G.C. RAI" nonché delle condizioni specifiche connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine, e di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono

sul costo delle prestazioni stesse nonché le misure di sicurezza ed antinfortunistiche.

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto l'esecuzione dei seguenti Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di seguito **Servizi Tecnici** (di cui alla disciplina prevista agli artt. 3 e 46 del D.lgs. 50/2016, al D.M. 263 del 2/12/2016 ed al D.lgs. n. 81/08):

- N°2 Relazioni geologiche e sismiche, redatte ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia complete di elaborati cartografici, complete delle indagini geologiche e geotecniche necessarie (indagini sismiche dirette), eventuali certificazioni di laboratorio, tabelle analitiche e quant'altro necessario per il deposito presso genio civile propedeutico all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni e nulla-osta per la realizzazione dell'opera in progetto".
- N°2 Sopralluoghi e indagini in fondazione da svolgersi alle condizioni tutte stabilite nella documentazione tecnica allegata e nel presente Contratto;

per i lavori di adeguamento strutturale delle torri a traliccio autoportanti di:

- Stazione Rai Way di Fisciano - torre H=40m  
Comune: Villa (SA)  
Coordinate geografiche:  
40°47'20"N  
14°47'5"E
- Stazione Rai Way di Teggiano - torre H=40,5m  
Comune: Teggiano (SA)  
Coordinate geografiche:  
40°22'50"N  
15°32'32"E

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016, si è proceduto alla quantificazione dei relativi compensi in ragione del tempo, come da Calcolo parcella allegato.

Il Fornitore incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il Fornitore è in particolare obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016, al D.P.R. 05-10-2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei Fornitori nei confronti delle stazioni appaltanti.

Il Responsabile del procedimento ex art. 31, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di progettazione/esecuzione del contratto è l'Arch. Achille Albano - RW/CTO/I&RE - Via Teulada, 66 - 00195 Roma, Tel. 0633173217 - email [achille.albano@railway.it](mailto:achille.albano@railway.it).

#### **MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI**

In rispetto al principio della personalità della prestazione professionale il Fornitore dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto.

I termini e le modalità di esecuzione dei Servizi Tecnici sono dettagliatamente descritti nel presente contratto e nella seguente Documentazione Tecnica, che è, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto:

- Allegato B - Documentazione tecnica:
  - o Allegato B1 - Calcolo Parcella;
  - o Allegato B2 - Verifica Statica Fisciano;
  - o Allegato B3 - Verifica Statica Teggiano;
  - o Allegato B5 - Nota tecnica Indagini Geognostiche;

Il Fornitore si impegna ad eseguire i Servizi Tecnici oggetto del contratto conformemente alle modalità e nei termini, considerati essenziali per Rai Way, indicati nel presente contratto.

I predetti Servizi Tecnici dovranno essere svolti nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo articolo "TERMINI DI ESECUZIONE".

#### **TERMINI DI ESECUZIONE**

Il termine per l'esecuzione dei Servizi Tecnici è fissato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore e comunque previa presa di contatto con la Committenza per il coordinamento delle attività.

#### **CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo complessivo contrattuale è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), al netto di IVA e contributo previdenziale, e comprensivo di rimborso spese ed oneri accessori. E risulta così suddiviso:

- N° 2 Relazioni Geologiche: Euro xxx,xx (xxx/xx), al netto di IVA e contributo previdenziale;
- N° 2 Sopralluoghi e Indagini in fondazione: Euro xxx,xx (xxx/xx), al netto di IVA e contributo previdenziale;

Il predetto corrispettivo deriva dall'applicazione del compenso spettante al Fornitore per i Servizi Tecnici indicati nell'articolo "OGGETTO DEL CONTRATTO", determinato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), al netto del ribasso unico percentuale del xx% (xxxxx per cento) offerto dal Fornitore.

All'importo suddetto si aggiungono:

- il contributo previdenziale, se dovuto ai sensi di legge;
- l'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Le eventuali consulenze di cui il Fornitore potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Fornitore medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

Eventuali oneri di diritti di segreteria potranno essere anticipati dal Fornitore in nome e per conto di Rai Way e verranno da questa rimborsati previa presentazione della documentazione giustificativa.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

#### **POLITICA AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA**

Il Fornitore preso atto dei principi tutti espressi nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza di Rai Way - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito Internet [www.raiway.it](http://www.raiway.it) - si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad operare attenendosi a quanto nello stesso espresso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna ad osservare e far osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in alcun modo lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori di attenzione verso la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dei cittadini che vivono in prossimità delle aree occupate dai propri impianti, in cui la Rai Way e l'intero Gruppo RAI, si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i Terzi.

#### **NORME DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE DEI FORNITORI**

Fermo restando quanto espresso al paragrafo precedente, il Fornitore dichiara di ben conoscere le Norme di Comportamento Ambientale che i fornitori della Rai Way debbono osservare nella gestione degli aspetti ambientali che caratterizzano la loro attività quando operano presso i siti e le sedi nella disponibilità di Rai Way, conformemente al Sistema

di Gestione Ambientale adottato dalla Rai Way stessa, per averne preso completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso il collegamento telematico al sito Internet [www.raiway.it](http://www.raiway.it).

Il Fornitore si impegna pertanto per tutta la durata del presente contratto ad adempiere e far adempiere i propri dipendenti, collaboratori, socie e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, a quanto indicato nel suddetto documento che si intende pertanto costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre nonché la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **PERTINENZE DI TERZE PARTI**

Qualora, ai fini dell'esecuzione del contratto il Fornitore debba operare presso spazi, locali o pertinenze di Terzi, anche per eseguire eventuali sopralluoghi preliminari, lo stesso dovrà a sua cura e spese provvedere a richiedere ed ottenere da costoro copia aggiornata delle procedure operative e comportamentali eventualmente in vigore nell'ambito interessato. Il Fornitore si impegna quindi ad istruire adeguatamente chiunque abbia necessità di introdursi in detti ambiti per qualunque ragione comunque connessa all'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà unico responsabile delle conseguenze, civili e penali, derivanti dal mancato rispetto da parte di detti soggetti delle procedure di cui sopra. Nel caso il Fornitore ottenga, per qualsivoglia ragione, da RAI o da Rai Way copia delle sopracitate procedure, le Parti convengono sin da ora che sarà esclusiva responsabilità del Fornitore verificare che la copia ricevuta sia quella in vigore all'atto dell'introduzione nelle pertinenze di Terzi, come pure resteranno in esclusivo carico al Fornitore gli obblighi e le responsabilità inerenti il proprio personale come definite nel presente punto.

#### **ASSENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO**

Le parti si danno atto che con il presente contratto non si è inteso concludere alcun contratto di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003.

In ragione di quanto sopra, è espressamente escluso in capo a Rai Way la titolarità e l'esercizio di qualsiasi potere organizzativo e/o direttivo sul personale che eventualmente il Fornitore utilizzerà per l'esecuzione del presente contratto, rimanendo in capo a quest'ultimo ogni rapporto con il personale medesimo e fermo restando il diritto di Rai Way di verificare l'esatto adempimento delle Prestazioni da parte del citato personale, il quale dovrà, comunque, eseguire le Prestazioni stesse con beni e/o servizi forniti dal Fornitore.

Al predetto personale del Fornitore è dunque espressamente vietato l'esercizio, in qualsiasi forma e modo, di alcuno dei diritti previsti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 276/2003:

- art. 21, comma 1 lettera K);
- art. 23, comma 1;
- art. 23, comma 3;
- art. 23, comma 4;
- art. 24, comma 2;

Il Fornitore si impegna a rendere edotto il proprio personale di quanto previsto nel presente articolo.

#### **SUBAPPALTO**

*(N.B. clausola che sarà inserita nel contratto nell'ipotesi in cui il subappalto è concesso. Ciò avviene tutte le volte che il Fornitore ha avanzato, in fase di presentazione dell'offerta, la richiesta di subappalto).*

Ai sensi di quanto previsto all'art. "8 - SUBAPPALTO" delle "C.G.C. RAI", il subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e nell'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, sulla base delle indicazioni rese dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, il subappalto è ammesso per le seguenti prestazioni indicate nell'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016:

- .....;
- .....;

#### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

*(N.B. clausola EVENTUALE, che sarà inserita nel contratto nell'ipotesi in cui il subappalto è vietato. Ciò avviene tutte le volte in cui la richiesta di subappalto NON è stata avanzata dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta)*

È fatto espresso ed inderogabile divieto di ricorrere al subappalto, non essendo stata avanzata dal Fornitore richiesta in tal senso in sede di presentazione dell'offerta.

#### **OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI RAI WAY**

Ad integrazione dell'art. "7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DELLA RAI" delle "C.G.C. RAI", si specifica quanto segue:

- il Fornitore incaricato della progettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 7, del D.lgs. 50/2016, non potrà partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la suddetta attività di progettazione, fatto salvo che dimostri che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le suddette situazioni di controllo e di collegamento sono determinate con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;

- i divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del Fornitore, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a fornire a Rai Way tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica professionale dichiarati in sede di offerta, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'applicazione delle penali contrattualmente previste, impregiudicato il maggior danno.

#### **OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE**

Ad integrazione dell'art. "10 - OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE" delle "C.G.C. RAI", si specifica quanto segue.

Resta inteso che, secondo quanto già stabilito nel citato articolo 10 "C.G.C. RAI", l'integrale pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della correttezza degli adempimenti retributivi e previdenziali da parte del Fornitore, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva nonché in materia di intervento sostitutivo di cui al citato comma 6.

In particolare, allo scopo di verificare il rispetto dei predetti obblighi, il Fornitore si impegna a restituire, debitamente compilate, le apposite dichiarazioni messe a disposizione da Rai Way ed allegate al presente contratto (Allegato "FAC-SIMILE DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE ALL'ART. 10 DELLE "C.G.C. RAI")), per ciascuno degli adempimenti in cui quegli obblighi si sostanziano.

In caso di operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, il Fornitore è tenuto a presentare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, se esistente (art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in specie laddove le prestazioni si svolgano in tutto od in parte all'estero.

#### **OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Fornitore si impegna a fornire, in via preventiva, a Rai Way apposita dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. 445/2000 attestante la somministrazione di idonea informativa ai lavoratori impegnati nell'appalto, nonché l'acquisizione del loro consenso alla comunicazione a Rai Way, sia in merito ai dati personali contenuti negli elenchi che si è obbligato a fornire ai fini della verifica del trattamento economico e normativo corrisposto, sia in merito ai dati contenuti nella documentazione probatoria circa il rispetto degli adempimenti previdenziali. In caso di aumento del numero dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è tenuto altresì ad integrare la suddetta dichiarazione di responsabilità anche con riferimento all'informativa ed al consenso degli ulteriori lavoratori.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito "GDPR" o "Regolamento"), Rai Way tratterà i dati del Fornitore - se fornitore persona fisica o ditta individuale - e/o del rappresentante legale, degli eventuali procuratori o delegati, dei referenti che operativamente gestiscono i rapporti con Rai Way nonché, nei casi previsti dalla legge, delle persone fisiche aventi i ruoli previsti dall'art. 80, comma 3 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, dal Codice antimafia e dalle altre normative applicabili (complessivamente "Interessati"). I predetti dati sono trattati da Rai Way al fine di dare regolare esecuzione al Contratto, per finalità accessorie o strumentali - quali la gestione dei fornitori, l'adempimento di obblighi contabili e fiscali, la programmazione delle attività, la gestione del contenzioso - al fine di esercitare i diritti e/o adempiere agli obblighi nascenti dal Contratto e/o al fine di adempiere agli obblighi di legge facenti capo a Rai Way. Per le finalità di cui sopra, Rai Way tratterà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, relativi al ruolo/posizione lavorativa, dati di contatto; potrà inoltre trattare dati giudiziari, acquisiti direttamente dagli Interessati e/o dal Fornitore e/o presso le autorità pubbliche, ove a ciò tenuta in virtù della normativa vigente (quali, a titolo esemplificativo, i citati Codice dei contratti pubblici e Codice antimafia). I dati saranno conservati per dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c., salvo i periodi di conservazione ulteriori, nei casi previsti dalle norme vigenti ed applicabili a Rai Way.

Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, società di postalizzazione, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Un elenco nominativo di tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede di Rai Way. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del Contratto.

La vigente normativa riconosce al Fornitore - se fornitore persona fisica o ditta individuale - e all'Interessato numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti indicati è possibile scrivere una mail a [tutelaprivacy@raiway.it](mailto:tutelaprivacy@raiway.it) oppure una raccomandata al Titolare del trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è RAI WAY S.p.A., P. IVA n. 05820021003, Via Teulada, 66, 00195 - Roma.

Il Fornitore si impegna a consegnare a tutti gli Interessati come sopra definiti la presente clausola, quale informativa rilasciata da Rai Way ai sensi dell'art. 14 del GDPR.

Il Fornitore manleva e tiene indenne Rai Way, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto), possa essere promossa da chicchessia nei confronti di Rai Way in relazione ad omissioni e/o violazioni di uno e/o più degli impegni assunti ai sensi del presente articolo, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge o dal Contratto.

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in oggetto rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/08. Come previsto al comma 3-bis dello stesso, trattandosi di servizi di natura intellettuale e di servizi che non comportano rischi di cui all'allegato XI, non è previsto l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3. I costi per rischi da interferenze sono pari a euro 0,00.

Per quanto riguarda le attività di indagine del terreno, la cui durata è inferiore ai 5 uomini giorno, Rai Way provvederà a fornire il Verbale di Comunicazione dei Rischi presenti nei luoghi di lavoro Rai Way.

#### **CONDIZIONI E OBBLIGHI PARTICOLARI**

##### **- Verifica dell'idoneità tecnico professionale**

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo "12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA" e dall'articolo "7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DELLA RAI" delle "C.G.C. RAI", ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale del Fornitore, già effettuata con esito positivo in fase pre-negoziale da parte Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a fornire al Responsabile dei Lavori e/o al Committente ai sensi del citato Decreto Legislativo, fatta salva la documentazione che in base alle attuali leggi in materia deve essere acquisita d'ufficio dal Committente stesso, documentazione ulteriore rispetto a quella già verificata, che gli stessi dovessero ritenere necessaria, nonché gli eventuali aggiornamenti che dovessero interessare la documentazione stessa nel corso della vigenza contrattuale.

Nel caso di inadempienza del Fornitore a tali obblighi, ovvero qualora il Responsabile dei Lavori o il Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. dovessero ritenere non più sussistente l'idoneità tecnico-professionale del Fornitore nel corso della vigenza contrattuale per avvenimenti sopravvenuti, Rai Way si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando l'applicazione delle penali contrattualmente previste all'articolo "PENALI" ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

##### **- Obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.)**

Agli scopi degli adempimenti prescritti in materia di sicurezza, Rai Way indica come riferimento del "Servizio di Prevenzione e Protezione" come Responsabile dell'Area North Area Safety Security Environment e Addetto al SPP, l'ing. Rinaldo Aliberti e come Responsabile dell'Area South Area Safety Security Environment l'Ing. Fabio Somma.

## **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ad integrazione dell'art. "14 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO" delle "C.G.C. RAI", si conviene che:

- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza, nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nell'articolo "Codice Etico del gruppo Rai e Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Way ex D.lgs. n.231/2001 e Policy Anticorruzione", nonché delle obbligazioni dagli stessi derivanti, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed in riferimento a quanto previsto nel citato articolo;
- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento "Patto di integrità" sottoscritto dal Fornitore in fase di affidamento, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del maggior danno;
- in caso di rilascio da parte dell'Autorità competente, su riscontro alla prima od a successive richieste da parte di Rai Way nel corso del rapporto, della informativa/comunicazione antimafia, a seconda della fattispecie applicabile, che attesti - anche nel corso dell'esecuzione del contratto ed in ogni fase del medesimo - fatti rilevanti ai fini della normativa di riferimento ed anche per quanto attiene ai tentativi di infiltrazione mafiosa, il Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Rai Way di richiedere il risarcimento dei danni subiti e fatto salvo quanto previsto ai sensi degli artt. 88, 89 e 92, a seconda delle fattispecie applicabili, del D.Lgs. 159/11;
- qualora, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, la Rai Way dovesse rilevare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, di idoneità tecnico professionale e/o di capacità tecnica o economica, la stessa si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni e comunque tutto quanto concerne gli obblighi comunicativi nei confronti delle Autorità competenti.

Rai Way, fermo restando la facoltà di risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti al comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si impegna a richiedere la risoluzione del contratto:

- nei casi previsti ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 108 del Codice Appalti, con le procedure e gli effetti previsti nell'articolo medesimo, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata;

Rai Way avrà la facoltà di recedere dal contratto qualora ricorrano i presupposti e secondo le modalità previste all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

## **PENALI**

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto all'articolo "15 - PENALI" delle "C.G.C. RAI", le parti convengono che:

- la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, oltre a costituire clausola risolutiva espressa ai sensi del precedente articolo, comporterà a carico del Fornitore, l'applicazione di una penale fino al 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale, al lordo delle ritenute di legge, impregiudicato il risarcimento del maggiore danno e fermo

restando il diritto di Rai Way di utilizzare le Prestazioni già rese dal Fornitore e di provvedere alla realizzazione della restante attività avvalendosi di altri.

- ogni singola inadempienza degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, anche in caso di mancata risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo "15 b) - PENALI" delle "C.G.C. RAI".

Nel caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oltre le scadenze temporali stabilite nel precedente articolo "TERMINI DI ESECUZIONE", si applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da trattarsi direttamente dal compenso spettante al Fornitore, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare contrattuale, raggiunto il quale il contratto verrà risolto, valendo la presente previsione come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, commi 1 e 2, Cod. Civ.

Le suddette tipologie di penali sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 10%, raggiunto il quale il contratto verrà risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, commi 1 e 2, Cod. Civ.

Resta inteso che le penali a carico del Fornitore, per il caso di inadempienza, fermo restando l'impegno del Fornitore medesimo a corrispondere a Rai Way l'importo dovuto, si applicano anche con prededuzione dal primo pagamento utile o in caso di insufficienza del corrispettivo ancora dovuto, con escussione delle garanzie eventualmente previste in contratto.

Constatato l'inadempimento e/o ritardato adempimento, Rai Way comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali per iscritto con prova di ricezione; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di Rai Way a giustificare l'inadempimento e/o ritardato adempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

#### **GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE**

In deroga a quanto previsto all'art. "16 - GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE" delle "C.G.C. RAI", non si richiedono fideiussioni.

#### **SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE**

Le attuali disposizioni normative in materia di attività di progettazione, di responsabilità del Fornitore in caso di errori o di omissioni che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle Parti.

Il Fornitore deve essere munito ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016 di una polizza di responsabilità civile professionale con un massimale pari ad Euro 500.000,00.

La polizza di cui al precedente punto dovrà coprire oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che Rai Way dovesse sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione.

In caso di mancata presentazione da parte del Fornitore della polizza di garanzia, Rai Way non sarà tenuta al pagamento della parcella professionale.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa a Rai Way S.p.A./Head of Procurement/Acquisti per Infrastrutture, Via Teulada n. 66 - 00195 ROMA, Pal. Uffici, P. 4° - St. 411, prima dell'inizio delle Prestazioni.

#### **PAGAMENTO**

Ad integrazione dell'articolo "24 - PAGAMENTO" delle "C.G.C. RAI", si indicano di seguito:

##### **- Piano di fatturazione**

100% dell'importo del contratto, alla consegna e accettazione da parte di Rai Way delle relazioni geologiche.

#### **FATTURAZIONE**

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo "OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE", in deroga a quanto previsto nelle "Condizioni Generali di Contratto RAI" ed in merito all'invio delle fatture, nel rispetto dell'art. 1 della Legge 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018") che introduce la fatturazione elettronica fra soggetti privati a far data dall'1/1/2019, le stesse dovranno essere emesse in formato elettronico ed inoltrate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, salvo che l'area di attività del Fornitore rientri tra quelle esentate da tale obbligo.

Sarà cura e onere del fornitore verificare se la propria area di attività rientri tra quelle esentate dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Al di fuori dei casi di esenzione, le fatture pervenute in forma cartacea o in formato .pdf ed inviate dai fornitori soggetti all'obbligo della fatturazione elettronica non possono essere considerate fatture emesse, come esplicitamente disposto dalla norma, con le relative conseguenze.

*(da aggiungere nel caso in cui il contratto sia stipulato con un R.T.I.)*

La società mandataria e la/e società mandante/i dovranno emettere autonomamente le fatture relative alle Prestazioni contrattuali dalle stesse svolte. Resta fermo che le fatture emesse dalla/e società mandante/i dovranno essere trasmesse a Rai Way esclusivamente a cura della mandataria.

##### **- Fatture Elettroniche**

Per la predisposizione e le modalità di inoltro il Fornitore dovrà far riferimento alle norme di legge in vigore.

I seguenti tag, presenti nel file fattura da trasmettere, dovranno essere valorizzati nel seguente modo:

1.1.3 <FormatoTrasmissione> FPR12  
1.1.4 <CodiceDestinatario> EG9MRGR  
1.4.1.1.1 <IdPaese> IT  
1.4.1.1.2 <IdCodice> 05820021003

**- Fatture cartacee o in formato "pdf"**

Nei casi di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture dovranno pervenire a Rai Way esclusivamente con le seguenti modalità, da considerarsi alternative:

- In originale cartaceo alla seguente casella postale:

- C.P. 35 - Ufficio Torino Centro, 10121 Torino

oppure

- In formato "pdf" via mail al seguente indirizzo:

- [fornitori\\_raiway@postacertificata.rai.it](mailto:fornitori_raiway@postacertificata.rai.it) inviate da una casella PEC.

-----

In caso di invio con modalità differenti da quelle indicate, Rai Way non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti.

Nel caso in cui l'attività del fornitore rientri tra quelle soggette all'obbligo di emissione della fattura elettronica, il documento prodotto in formato non conforme alle specifiche sopra indicate non sarà preso in considerazione e non darà luogo ad alcun pagamento.

Il Fornitore, nella compilazione delle fatture, dovrà inoltre attenersi alle seguenti indicazioni, in linea con quanto indicato nelle "Condizioni Generali di Contratto", di seguito riportate:

Le fatture devono sempre:

- essere intestate a: Rai Way S.p.A. Via Teulada, 66 - 00195 Roma;
- essere riferite ad un unico ordine o ad una singola applicazione d'ordine di ciascuno dei quali deve essere riportato il numero di protocollo;
- indicare il codice CIG;
- indicare le voci dell'ordine;
- indicare il luogo di destinazione/esecuzione dei beni/servizi/lavori

E' considerata inoltre condizione essenziale, per poter procedere al pagamento, in caso di ordine soggetto a tracciabilità dei flussi (legge 136/2010), inviare il modulo scaricabile dal sito [www.raiwayfornitori.rai.it](http://www.raiwayfornitori.rai.it) sezione "Documenti Utili", all'indirizzo: [contabilita\\_fornitori\\_raiway@rai.it](mailto:contabilita_fornitori_raiway@rai.it), con l'indicazione del c/c dedicato da utilizzare, unitamente alle dichiarazioni sostitutive rese dal personale occupato nell'appalto nel periodo contrattuale e per le Prestazioni cui è riferita la fattura, conformemente al modello in Allegato al presente contratto;

Il Fornitore prende atto che la Committente è tenuta ad effettuare i pagamenti in conformità all'istituto del c.d. "split payment" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, conv. con mod. in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Pertanto, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa sopra citata, lo stesso si obbliga a riportare su ciascuna fattura emessa:

- se in formato elettronico, il codice "S" nel tag 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA>;
- se in formato cartaceo o file "pdf", la dicitura "SPLIT PAYMENT" oppure "SCISSIONE PAGAMENTI".

La Committente corrisponderà al Fornitore le somme previste dal presente contratto al netto dell'I.V.A.

Per ogni informazione riguardante le fatture scrivere a: [contabilita\\_fornitori\\_raiway@rai.it](mailto:contabilita_fornitori_raiway@rai.it).

#### **- Split Payment (eventuale)**

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 24.4.2017 n. 50 dal 1.7.2017 il versamento dell'IVA sarà soggetto a "split payment". Pertanto le fatture che saranno da Voi emesse da tale data dovranno contenere la dicitura "split payment" o "scissione dei pagamenti" per quanto attiene all'IVA. Fatture non regolari ai sensi di quanto indicato, non potranno essere registrate e pertanto non saranno accettate considerandosi respinte.

#### **- Termini di pagamento**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "24 - PAGAMENTO" delle "C.G.C. RAI", i pagamenti saranno effettuati, ricevuta la fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla positiva verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della conformità delle prestazioni dedotte per ciascuna fattura, emessa al raggiungimento dell'importo previsto per l'emissione dei S.A.L. o del Conto finale e fermo restando il rispetto degli obblighi da parte del fornitore di cui al comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla regolarità dei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale occupato nell'appalto. Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Rai Way del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta inteso che il Fornitore non potrà rifiutare in nessun caso, ivi compresa l'eventualità di ritardi nei pagamenti delle fatture, l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del contratto.

#### **- Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo

tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Rai Way e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si obbliga ad inserire, negli eventuali contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, una apposita clausola, in difetto della quale si determina nullità assoluta dei medesimi contratti, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga altresì a inserire nei predetti subappalti o subcontratti una clausola che attesti l'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento come causa, per Rai Way, anche a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, di risoluzione del contratto nei confronti della controparte inadempiente.

Il Fornitore si impegna, infine, a inserire nei subcontratti una clausola nella quale si pongono a carico del subappaltatore/subcontraente l'obbligo della consegna di copia del contratto di subappalto a Rai Way e quello dell'immediata comunicazione alla stessa Rai Way della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTO D'AUTORE**

Le Parti espressamente pattuiscono che, fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti, i grafici, gli elaborati, le relazioni e quant'altro redatto dal Fornitore in esecuzione dell'incarico in oggetto, niente escluso né eccettuato, sono e resteranno di piena ed assoluta proprietà economica di Rai Way, che avrà diritto ad ottenere e trattenere, anche in caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, minimo due copie cartacee complete di ogni elaborato progettuale ed allegato, ed inoltre una copia completa su supporto magnetico. Quest'ultima, pertanto, avrà il pieno diritto di sfruttamento e di utilizzazione degli stessi e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, variazioni ed aggiunte, senza che dal Fornitore possa essere sollevata eccezione di sorta.

Il Fornitore, titolare della paternità creativa dell'opera, si riserva la facoltà di pubblicare le opere progettate su riviste di settore, previo benestare di Rai Way.

Rai Way è autorizzata a pubblicare i progetti nonché l'opera eseguita sulla base di tali progetti, con l'obbligo però di indicare il nome del Fornitore.

Le Parti dovranno assicurare la propria collaborazione per l'elaborazione della progettazione documentazione oggetto dell'affidamento.

L'inadempimento, in tutto o in parte, da parte del Fornitore delle obbligazioni contenute nel presente darà diritto a Rai Way di risolvere il presente incarico ai sensi dell'art.1456 c.c..

#### **MODIFICHE**

Il Fornitore è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto da Rai Way che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi salvo quanto previsto nel precedente punto "CORRISPETTIVO CONTRATTUALE".

Eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dai vari Enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, sono comprese negli onorari spettanti al Fornitore per la prestazione originaria.

Eventuali varianti agli elaborati rese necessarie da errori ovvero omissioni commessi dal Fornitore daranno diritto a Rai Way di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese del Fornitore; alternativamente, sarà facoltà di Rai Way risolvere il presente contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali varianti agli elaborati, diverse da quelle sopraindicate, saranno concordate tra le parti e compensate ai sensi della vigente tariffa professionale nazionale.

#### **CODICE ETICO DEL GRUPPO RAI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS N.231/2001 E POLICY ANTICORRUZIONE**

Il Fornitore, preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico adottato da Rai Way - che dichiara di conoscere nella sua globalità e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet [www.raiway.it](http://www.raiway.it) - si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al codice stesso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui Rai Way si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

Il Fornitore altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet [www.raiway.it](http://www.raiway.it) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rai Way ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello") sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti - nella versione messa a disposizione da Rai Way medesima - e si impegna a tenere, nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con detto Modello, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i suoi dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto stesso.

L'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel predetto Modello, è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Way, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni del cliente assunte con il presente contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.

Il Fornitore, con la firma del presente contratto, dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti) nel proprio rapporto con Rai Way, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs.231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna.

Con specifico riferimento alla policy anticorruzione, così come richiamata nel Piano Anticorruzione espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet [www.raiway.it](http://www.raiway.it) e nel Modello 231, il Fornitore conferma l'insussistenza di ragioni ostative ed incompatibilità riguardo all'esercizio delle attività derivanti al cliente stesso dal presente contratto e dichiara e garantisce altresì che gli apporti di Rai Way in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini di quanto previsto dal contratto, impegnandosi espressamente il Fornitore a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta attraverso soggetti riconducibili al Fornitore, della policy anticorruzione. Il mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, costituisce inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del rapporto e penalità applicabili come sopra indicato nell'ambito del presente articolo.

#### **ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE**

Secondo quanto previsto all'articolo "2 - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA" delle "C.G.C. RAI", Rai Way resta in attesa di ricevere l'accettazione della proposta contrattuale entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta medesima al seguente indirizzo:

**Rai Way S.p.A.**  
**Procurement/Acquisti per Infrastrutture**  
**Via Teulada n. 66**  
**00195 ROMA**

L'accettazione dovrà essere formulata mediante sottoscrizione, per benestare ed accettazione, della "conferma d'ordine" allegata alla presente proposta contrattuale e di tutti gli allegati contrattuali.

Fatto salvo l'invio di tale documentazione in originale, il Fornitore dovrà anticipare la stessa con le firme di accettazione della "conferma d'ordine" via PEC all'indirizzo [rwacquistiedili@postacertificata.rai.it](mailto:rwacquistiedili@postacertificata.rai.it).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Di seguito sono elencati i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto.

Documenti allegati al contratto:

- **Allegato 1** - "Documento di Gara Unico Europeo" DGUE;
- **Allegato 1.1** - Guida alla compilazione del DGUE;
- **Allegato 1.2** - "Altre dichiarazioni per la partecipazione";
- **Allegato 1.3** - "Patto di integrità";
- **Allegato 1.4** - "Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679",
- **Allegato 2** - Offerta economica;
- **Allegato A** "Condizioni Generali di Contratto RAI per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture" (nel seguito "C.G.C. RAI"). Si precisa che, in riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto RAI", si intendono abrogati tutti i rinvii ed i riferimenti di cui al D.lgs. 163/06 che sono automaticamente sostituiti dal nuovo dettato normativo di cui al D.lgs. 50/2016 ed alle corrispondenti previsioni nello stesso contenute;
- **Allegato B** - Documentazione tecnica:
  - o Allegato B1 - Calcolo Parcella;
  - o Allegato B2 - Verifica Statica Fisciano;
  - o Allegato B3 - Verifica Statica Teggiano;
  - o Allegato B5 - Nota tecnica Indagini Geognostiche;
- **Allegato D** - "Dichiarazioni richieste all'art. 10 delle C.G.C. RAI".

Espressamente il Fornitore deve approvare, ai sensi dell'art 1341 cod. civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:

- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI RAI WAY;
- SUBAPPALTO *o in alternativa* DIVIETO DI SUBAPPALTO;
- OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE;
- OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
- OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA;
- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
- PENALI;
- SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE;
- PAGAMENTO;
- CODICE ETICO DEL GRUPPO RAI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS N.231/2001, E POLICY ANTICORRUZIONE.

Rai Way S.p.A. ....

Nonché le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto RAI, allegate Sub A):

- 10) Obblighi di retribuzione e contribuzione;
- 11) Obblighi di individuazione del personale dei fornitori e trattamento dati personali;
- 12) Obblighi in materia di sicurezza;
- 13) Sicurezza e tutela ambientale;
- 14) Recesso e risoluzione del contratto;
- 17) Caso fortuito e forza maggiore;
- 18) Sinistri e danni. Coperture assicurative;
- 19) Utilizzazione brevetti e diritti d'autore;
- 20) Licenza, sviluppo e manutenzione software;
- 21) Prezzo bloccato;
- 24) Pagamento;
- 25) Domicilio del Fornitore;
- 27) Divieto di cessione dei contratti e dei crediti;
- 28) Modifiche soggettive;
- 31) Obbligo di riservatezza e privacy;
- 33) Foro competente;
- 34) Collegio arbitrale.

Rai Way S.p.A. ....

#### **Approvazione delle Clausole Vessatorie**

Specificamente il Fornitore approva, ai sensi dell'art 1341 cod. civ., le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto:

- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI RAI WAY;
- SUBAPPALTO *o in alternativa* DIVIETO DI SUBAPPALTO;
- OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE;
- OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
- OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA;
- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
- PENALI;
- SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE;
- PAGAMENTO;
- CODICE ETICO DEL GRUPPO RAI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS N.231/2001, E POLICY ANTICORRUZIONE.

Nonché le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto RAI, allegate Sub A):

- 10) Obblighi di retribuzione e contribuzione;

- 11) Obblighi di individuazione del personale dei fornitori e trattamento dati personali;
- 12) Obblighi in materia di sicurezza;
- 13) Sicurezza e tutela ambientale;
- 14) Recesso e risoluzione del contratto;
- 17) Caso fortuito e forza maggiore;
- 18) Sinistri e danni. Coperture assicurative;
- 19) Utilizzazione brevetti e diritti d'autore;
- 20) Licenza, sviluppo e manutenzione software;
- 21) Prezzo bloccato;
- 24) Pagamento;
- 25) Domicilio del Fornitore;
- 27) Divieto di cessione dei contratti e dei crediti;
- 28) Modifiche soggettive;
- 31) Obbligo di riservatezza e privacy;
- 33) Foro competente;
- 34) Collegio arbitrale.

ALLEGATO D AL CONTRATTO N. [XXXXXXXXXX](#)

DICHIARAZIONI RICHIESTE ALL'ART. 10 DELLE "C.G.C. RAI"

**ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL'APPALTO**

II sottoscritto .....  
titolare/rappresentante legale/procuratore (1) della  
Società/ditta....., di  
seguito Fornitore svolgente attività di .....  
.....(2), in adempimento della specifica clausola apposta al  
contratto di appalto n. .... concluso  
con Rai Way e consapevole delle conseguenze ivi previste per il Fornitore  
che renda false o errate dichiarazioni, attesta sotto la propria  
responsabilità che i lavoratori occupati nell'appalto medesimo sono i  
soggetti di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della  
presente dichiarazione.

Per i lavoratori subordinati, ovvero con rapporto di collaborazione  
coordinata e continuativa/lavoro "a progetto" inclusi nell'allegato  
elenco, dichiara altresì che gli stessi sono stati regolarmente iscritti  
sul proprio Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), di cui si impegna fin d'ora  
a produrre stralcio delle relative registrazioni in caso di richiesta  
della Rai Way.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali  
variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione che si  
dovessero verificare in corso dell'esecuzione dell'appalto, segnalando a  
Rai Way ogni modificazione nell'elenco dei lavoratori coinvolti  
(inserimento di nuovi nominativi, cessazioni anticipate, cambiamento nel  
tipo contratto o della mansione, ecc.).

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**NOTE**

- (1) Cancellare l'ipotesi che non interessa a seconda della qualifica posseduta.  
(2) Indicare dettagliatamente l'attività svolta, anche in relazione al settore  
di inquadramento previdenziale.



### DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEI C.C.N.L

Il sottoscritto ..... Titolare/rappresentante legale/procuratore (1) della Società/ditta ..... di seguito Fornitore svolgente attività di .....

...(2), iscritta per l'adempimento degli obblighi contributivi pensionistici a:

- INPS
- ..... (3)

con conseguente inquadramento nel settore ..... (4), in adempimento della specifica clausola apposta al contratto di appalto n..... concluso con Rai Way e consapevole delle conseguenze ivi previste per il Fornitore che renda false o errate dichiarazioni, attesta sotto la propria responsabilità che i lavoratori occupati nell'appalto medesimo vengono retribuiti (*barrare la casella di interesse*):

- secondo le previsioni del C.C.N.L del settore..... (5) applicato dal Fornitore durante l'esecuzione dell'appalto;
- in misura comunque non inferiore alle previsioni del C.C.N.L. del settore....., fermo restando che il Fornitore non applica il suddetto contratto collettivo, garantendo un trattamento complessivamente di miglior favore.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Luogo e data

Timbro e firma

#### NOTE

- (1) Cancellare l'ipotesi che non interessa a seconda della qualifica posseduta.
- (2) Indicare dettagliatamente l'attività svolta, anche in relazione al settore di inquadramento previdenziale dichiarato.
- (3) se Ente previdenziale diverso da INPS, riportarne la sigla.
- (4) Indicare il settore di inquadramento: es. settore industria per un'attività dichiarata di manutenzione impianti, ecc. Per le aziende iscritte all'INPS, verificare eventualmente il provvedimento di classificazione adottato dall'Ente previdenziale all'atto dell'iscrizione.
- (5) Riportare la denominazione esatta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

## DICHIARAZIONE SU REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto ..... titolare/rappresentante legale/procuratore (1) della Società/ditta ..... di seguito **Fornitore** svolgente attività di .....

...(2) in adempimento della specifica clausola apposta al contratto di appalto n. .... concluso con Rai Way e consapevole delle conseguenze ivi previste per il Fornitore che renda false o errate dichiarazioni, attesta sotto la propria responsabilità che il Fornitore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, in particolare per quanto concerne i lavoratori occupati nell'appalto per il mese/i di.....(3) e che:

- la sede operativa/indirizzo dell'attività (**se diversa dalla sede legale**) è: \_\_\_\_\_;
- la dimensione aziendale (**numero di addetti**) è pari a (**barrare la casella che interessa**):  
 da 1 a 5       da 6 a 15       da 16 a 50       da 51 a 100       oltre 100
- l'incidenza della manodopera è pari al \_\_\_\_\_% dell'importo dell'appalto oggetto del contratto (**inserire una % maggiore di 0**);
- il numero totale di addetti che verranno impiegati nell'esecuzione del contratto di cui alla presente dichiarazione è pari a \_\_\_\_\_, di cui dipendenti \_\_\_\_\_;
- ai lavoratori dipendenti si applica il seguente contratto collettivo (**CCNL**) stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative: \_\_\_\_\_;
- (**Se indicato CCNL "Edilizia"**) è iscritto alla seguente Cassa Edile: \_\_\_\_\_ della Provincia di: \_\_\_\_\_; Codice Impresa: \_\_\_\_\_;
- **ovvero: indicare altro ente previdenziale ed assistenziale competente, se diverso da quanto sopra indicato, unitamente ai dati di riferimento per la relativa posizione contributiva ed assistenziale:**  
\_\_\_\_\_.

### NOTE

(1) Cancellare l'ipotesi che non interessa a seconda della qualifica posseduta.

(2) Indicare dettagliatamente l'attività svolta, anche in relazione al settore di inquadramento previdenziale dichiarato.

(3) Indicare il mese, ovvero i mesi in cui sono utilizzati i lavoratori nell'appalto di cui al contratto in oggetto.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
**(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )**

Il/la \_\_\_\_\_ Sottoscritto/ \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000;

- in qualità di lavoratore occupato nell'esecuzione del contratto di appalto n° \_\_\_\_\_ sottoscritto tra Rai Way e \_\_\_\_\_, nella propria veste di:

dipendente/lavoratore autonomo/collaboratore dell'affidatario;

dipendente/lavoratore autonomo/collaboratore dell'impresa subappaltatrice \_\_\_\_\_;

avendo regolarmente svolto la propria prestazione lavorativa e con riguardo all'attività svolta in riferimento all'oggetto del contratto di appalto sopra indicato

DICHIARA

di aver regolarmente percepito il corrispettivo/retribuzione/TFR (se esigibile);

di non aver percepito il corrispettivo/retribuzione/TFR (se esigibile) e di essere creditore verso il proprio datore di lavoro dell'importo pari ad € \_\_\_\_\_;

Luogo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante  
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.